

AUMENTO DELLE PENSIONI ANNO 2019 I NUOVI IMPORTI

Il Ministero dell'economia e della finanze ha pubblicato il decreto 16 novembre 2018 con il quale determina la percentuale presuntiva della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per l'anno 2019 da applicarsi alla perequazione automatica delle pensioni a far data dal 1° gennaio 2019.

In forza di tale decreto le pensioni aumenteranno dal 1° gennaio 2019 del 1,1% per effetto dell'aumento previsionale dei prezzi al consumo.

La percentuale del 1,1% non verrà applicata su tutte le pensioni ma varierà a secondo dell'importo della pensione stessa.

Qui di seguito troverete le tabelle con gli importi aggiornati dei trattamenti minimi e degli assegni sociali.

Tutto questo al netto di eventuali variazioni contenute nella legge di bilancio 2019 in approvazione dal Parlamento.

AUMENTO DELLE PENSIONI ANNO 2019

PEREQUAZIONE AUTOMATICA

Le pensioni aumenteranno, dal prossimo mese di gennaio 2019, del 1.1% per effetto del tasso d'inflazione programmato.

Quest'anno i pensionati, come già avvenuto talvolta in passato, non potranno vantare alcun credito nei confronti degli enti previdenziali in quanto l'aumento attribuito in via provvisoria sulla base del 1,1% (per l'anno 2018) coincide con il dato definitivo accertato dall'ISTAT, per cui sulla rata di pensione di gennaio 2019 non vi sarà alcun arretrato a conguaglio per la perequazione automatica delle pensioni.

Come aumenteranno le pensioni?

Pensioni al trattamento minimo, pensioni ed assegni sociali

Tipo pensione	anno 2018	anno 2019
Pensione sociale	373,32€	377,43€
Assegno sociale	453,00 €	457,98 €
Trattamento minimo	507,42 €	513,00 €

Pensioni superiori al "minimo"

Per le pensioni superiori al trattamento minimo l'aumento si applica in modo progressivo superando il criterio valido fino al 2018 che ha visto gli aumenti annui finire direttamente sulla fascia di importo complessivo.

Si tratta di un ritorno "all'antico" a beneficio di chi ha una pensione superiore a circa 1.500 euro

L'aumento sarà così erogato

- 1,1 % (aliquota intera) sulle pensioni di importo mensile sino a euro € 1.522,26 (tre volte il trattamento minimo al dicembre 2018)
- 0,99% (90% dell'aliquota intera di aumento) sulla fascia di pensione di importo mensile eccedente 1.522,26 € e fino a 2.537,1€ (cinque volte il trattamento minimo al dicembre 2018);
- 0,825% (75% dell'aliquota intera di aumento) sulla fascia di pensione di importo mensile eccedente 2.537,1€

Qui di seguito il testo del decreto del Ministero dell'economia e finanze

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 novembre 2018

Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nonché il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018. (18A07523)

(GU n.275 del 26-11-2018)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 20 novembre 2017 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 280 del 30 novembre 2017) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2017 e valore definitivo per l'anno 2016»;

Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 6 novembre 2018, prot. n. 1618494/18, dalla quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2016 ed il periodo gennaio - dicembre 2017 è risultata pari a + 1,1;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2017 ed il periodo gennaio - dicembre 2018 e' risultata pari a +1,1 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 una variazione dell'indice pari rispettivamente a +0,0, -0,1 e +0,1;

Considerata la necessita':

- di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2018;
- di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2019, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018;
- di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2017 e' determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2018.

Art. 2

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2018 e' determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2019, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione.

Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande
il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"